

INCONTRO DEL 18/11/2014

QUESITI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE

1. "2 robur uno inferiore a 5 kw ed uno superiore, vanno sommati ? un libretto per ogni robur? E due o una targa?"

Risposta:

- vanno sommati? **SI** in quanto hanno lo stesso distribuzione (scambio diretto con l'ambiente);
- un libretto per ogni robur? **NO**, il libretto è unico;
- due o una targa? **UNA** soltanto.

2. "N.2 generatori con sistemi di distribuzione diversa installati nello stesso locale (tipo n. 1 generatore caldaia+aeroterma e n.1 generatore aria calda oppure locale con caldaia e caloriferi comunicante con magazzino riscaldato da generatori d'aria calda) si creano 2 impianti termici con due libretti separati (il che stravolge nuovamente quanto fatto fino al 15 ottobre dove l'impianto termico dipendeva dall'emissione dei vari generatori)?"

Risposta:

L'impianto necessita di due libretti e due targhe in quanto i sistemi di distribuzione sono diversi.

3. "Appartamento in affitto; nella compilazione del libretto d'impianto chi è il responsabile dell'impianto? (verrebbe da dire l'occupante come dovrebbe essere, ma, l'anno prossimo che l'affittuario cambia cosa dobbiamo fare? Cambiamo il libretto con la targa applicata? Dobbiamo fare delle fotocopie della prima pagina segnando il nuovo occupante??)"

Risposta:

D.G.R. 1118/2013 - art. 4, punto 1, lettera eee

"Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico":

il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante.

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l'unità immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell'occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste."

Il responsabile dell'impianto è l'occupante

NON si cambiano né il libretto né la targa. Sia l'uno che l'altra sono legati soltanto all'**impianto**.

Manuale di compilazione del libretto di impianto (nuovo CURIT)

Sezione 1.6 della scheda identificativa

In questa Sezione deve essere riportato il **riferimento del responsabile originario dell'impianto**, ovvero di chi eventualmente delega nella successiva Scheda 3.

Se si tratta di persona fisica è necessario inserire Cognome, Nome e Codice Fiscale, diversamente per la persona giuridica vanno compilati anche i campi Ragione Sociale e P.IVA.

NO fotocopie 1^a pagina.

4. "In un condominio il responsabile è l'amministratore (quindi segniamo i dati della persona fisica amministratore e basta, lasciando vuoti i campi ragione sociale in quanto il condominio non risulta essere persona giuridica)?
Anche qui come sopra, se cambia l'amministratore come ci dobbiamo comportare?"

Risposta:

Sezione 1.6 della scheda identificativa

In questa Sezione deve essere riportato il **riferimento del responsabile originario dell'impianto**, ovvero di chi eventualmente delega nella successiva Scheda 3.

Se si tratta di persona fisica è necessario inserire Cognome, Nome e Codice Fiscale, diversamente per la persona giuridica vanno compilati anche i campi Ragione Sociale e P.IVA.

L'amministratore deve comunicare all'Ente Locale l'assunzione della responsabilità dell'impianto termico del Condominio (Allegato 6 al Decreto 5027/2014).

Nel caso in cui subentri un Terzo responsabile, sarà quest'ultimo che comunicherà l'assunzione di responsabilità all'Ente competente, compilando e inviando copia del contratto di nomina (Allegato 6 al Decreto 5027/2014).

5. "Il primo allegato con prova fumi deve essere obbligatoriamente compilato dall'installatore? (prima del 15 ottobre l'installatore non in possesso di proprio analizzatore di combustione doveva chiedere supporto al manutentore che effettuava la prima accensione che eseguiva la prova fumi e di conseguenza compilava l'allegato come tecnico che ha effettuato la prova di efficienza energetica)."

Risposta:

Rispetto alle disposizioni esistenti alla data del 15 ottobre 2014 **niente è cambiato.**

D.G.R. 1118/2013 - art. 17, punto 11

Per i nuovi impianti, nei casi di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale degli impianti termici deve essere trasmessa al Catasto la scheda identificativa dell'impianto, corredata dei rapporti di controllo tecnico del generatore, o dei generatori che costituiscono l'impianto, per certificare l'avvenuta prova di corretto funzionamento all'atto dell'installazione.

La scheda identificativa ed i rapporti di controllo tecnico sono quelli previsti dal [D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2012 e ss.mm.ii. \(D.D.U.O. n. 5027 dell'11 giugno 2014\)](#); il rapporto di controllo tecnico deve attestare l'avvenuta prova di combustione all'attivazione dell'impianto, per generatori a combustione dove è possibile effettuare tale prova, e deve essere trasmessa dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell'installazione. In questi casi la documentazione deve essere trasmessa all'Autorità competente esclusivamente attraverso lo strumento del Catasto senza il pagamento dei contributi economici previsti per le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Si riporta di seguito la precisazione di Regione Lombardia n. 26738 del 27/11/**2008**:

"Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale. **Requisiti e adempimenti dell'installatore.**"



Regione Lombardia

**Giunta Regionale
Direzione Generale
Reti e Servizi di Pubblica Utilità e
Sviluppo Sostenibile**

Data: Milano, 24/11/2008

Protocollo: Q1.2008.00 26738

Federazione Regionale
Lombardia Cna Milano
Associazione Provinciale
Via Giacosa, 3
20127 MILANO

Confartigianato Lombardia
Via Vittorio Veneto, 16/A
20124 MILANO

Casartigiani Lombardia
V.Le Sarca, 336
20124 MILANO

Fed. Regionale Lombarda Delle
Ass. Artigiane Aderenti Alla
C.L.A.A.I.
Corso Manusardi, 10
20136 MILANO

OGGETTO: Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale. Requisiti ed adempimenti dell'installatore.

In merito al punto 13 "*requisiti ed adempimenti dell'installatore*" delle nuove "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale" di cui alla d.g.r. 05 novembre 2008, n. VIII/8355 si precisa quanto segue:

1. il punto 13 definisce i requisiti giuridici della figura professionale dell'installatore e le competenze ad esso spettanti rispetto alla normativa nazionale e regionale. Tra le competenze spettanti, nei casi di nuova installazione di un impianto termico, sostituzione dell'impianto termico e di generatori di calore, sono inclusi:
 - la compilazione del libretto all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione;
 - la trasmissione al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT) e all'Ente locale competente della scheda identificativa, corredata del rapporto di controllo conforme al modello "G" o "F", riferito alla prima accensione;

2. La suddetta competenza è ulteriormente ribadita anche al punto 11.3 "*Schede identificative dell'impianto termico*" dove si precisa che anche nel caso in cui la ditta installatrice non coincida con la ditta che effettua il collaudo e la prima accensione, l'obbligo di invio delle schede identificative al CURIT (on line) e all'Ente Locale competente (nella versione cartacea) rimane in carico comunque alla ditta installatrice. Tale precisazione costituisce una risposta alla prassi in uso, che vede sempre più spesso la fase di collaudo e prima accensione affidata, a seguito di accordi tra soggetti privati, ai manutentori o ai centri di assistenza delle ditte produttrici di generatori di calore.
3. Rilevato che i suddetti accordi spesso prevedono anche l'affidamento della trasmissione della scheda identificativa, corredata del rapporto di controllo riferito alla prima accensione, si è ritenuto necessario ribadire la responsabilità della figura dell'installatore rispetto agli adempimenti di propria competenza, esplicitando che **"l'eventuale affidamento della trasmissione ai manutentori o a i centri di assistenza delle ditte produttrici di generatori di calore non esonera l'installatore dalle responsabilità previste"** (punto 13 delle suddette "Disposizioni").
4. Si fa presente, comunque, che le credenziali di accesso al Catasto (user-name e password) sono strettamente personali e non devono essere comunicate a nessuno; in ogni caso, ogni operazione effettuata mediante il CURIT viene storicizzata e in caso di irregolarità il soggetto responsabile della stessa, in caso di controllo, è riconoscibile sulla base delle credenziali di accesso al Catasto.

Pertanto, si precisa che **"l'eventuale affidamento della trasmissione ai manutentori o a i centri di assistenza delle ditte produttrici di generatori di calore non esonera l'installatore dalle responsabilità previste"** oltre a non apparire in contraddizione con quanto precedentemente sostenuto mira a ribadire i compiti spettanti all'installatore, a prescindere dalle prassi in uso, e non ad avvallare la possibilità di trasferire la responsabilità ad altri soggetti che, altresì, in virtù di quanto disposto, qualora riscontrata, sarà oggetto di particolare attenzione e verifica.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'U.O.

Dot. Mauro Fasano



6. "All'atto della prima manutenzione utile, nel caso in cui l'impianto sia costituito da apparecchi di tipo diverso, il manutentore quale libretto o parti di esso deve compilare."

Risposta:

Consideriamo, ad esempio, i seguenti due casi:

1. presenza di caldaia per riscaldamento e stufa a pellet con sistemi di distribuzione separati (**due libretti e due targhe**);
2. presenza di caldaia per riscaldamento e termostufa a pellet con unico sistema di distribuzione (**un libretto e una targa**);

Indicazioni "nuovo Curit"

"Nel caso di impianti esistenti all'atto della prima manutenzione utile il tecnico, anche se è incaricato della manutenzione di una sola parte dell'impianto, compila il nuovo Libretto di Impianto relativamente a tutti i componenti che lo costituiscono, al fine di descrivere in maniera completa l'impianto in oggetto.

Il Rapporto di Controllo, che compila, è invece relativo al solo generatore sottoposto a manutenzione.

Per i Rapporti di Controllo relativi agli altri componenti dell'impianto, la registrazione a Catasto sarà cura dei tecnici successivamente incaricati della manutenzione."

Nel primo caso (**sistemi di distribuzione diversi, due libretti, due targhe**) il tecnico che interverrà per primo compilerà il libretto di sua competenza e rilascerà il rapporto di controllo relativo alla manutenzione da lui effettuata, lasciando da compilare al tecnico che interverrà dopo il libretto di sua competenza.

Nel secondo caso (**sistema di distribuzione unico, un libretto, una targa**) il tecnico che interverrà per primo compilerà il libretto tenendo conto di tutti i componenti che costituiscono l'impianto e rilascerà il rapporto di controllo relativo alla manutenzione effettuata sull'apparecchio di sua competenza, lasciando da compilare al tecnico che interverrà dopo il rapporto di controllo relativo all'altro componente dell'impianto.

7. " Il pagamento dei contributi per la DAM è riferito al singolo impianto, e quindi al singolo libretto, o alla somma delle potenza dei generatori presenti nell'unità abitativa?

Risposta:

Il pagamento è riferito al singolo libretto

Indicazioni "nuovo Curit"

I contributi sono calcolati in base alla potenza dei generatori a combustibile fossile. La fascia, all'interno della quale è individuato il contributo da corrispondere, è determinata dalla somma delle potenze di tutti i generatori a combustibile fossile che costituiscono l'impianto.